

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GUZZETTI, PERINA, AZZARETTI, MANZINI,
REZZONICO, FIORET, POSTAL, MAZZOLA, LEONARDI, DUJANY
e GOLFARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1990

Legge quadro per la professione di maestro di sci

ONOREVOLI SENATORI. – L'attività delle scuole e dei maestri di sci nelle località montane costituisce ormai uno dei cardini dell'economia turistica invernale. La disciplina dell'accesso alla attività professionale è stata per lungo tempo limitata ad una norma (articolo 238 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) di dubbia legittimità, integrata solo in tempi recenti dalla modifica dell'articolo 123 dello stesso testo unico.

In una situazione giuridica che privilegiava il mero aspetto burocratico della «licenza di PS» è stata, per lunghi anni, la Federazione italiana sport invernali – e per essa la sua Commissione scuole e maestri (CO.SCU.MA) – a disciplinare tecnicamente e sotto il profilo

disciplinare, in via pressochè esclusiva, la formazione dei maestri di sci e l'esercizio di quello che per il legislatore nazionale (testo unico citato) altro non era se non uno dei «mestieri girovaghi» da tenere sotto controllo mediante il rilascio della licenza di pubblica sicurezza.

Successivamente le Regioni a statuto ordinario, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno adottato normative proprie, ancorate peraltro ai concetti della legge di polizia, così continuando a considerare «mestiere» – sottoposto a licenza di polizia – l'attività di insegnamento della tecnica sciistica.

L'accesso all'attività di maestro di sci è stato regolato dalle Regioni in modo disomogeneo,

specie sotto il profilo del livello tecnico-didattico-culturale richiesto ai candidati per il superamento degli esami. Qualche legge regionale ha addirittura sanato, mediante corsi abilitanti senza esami finali, situazioni di conclamato abusivismo. Ne è conseguita una situazione di palese e notevole disparità tra i maestri di sci abilitati in Regioni diverse, con l'ulteriore effetto di provocare massicce transmigrazioni di candidati da corsi ed esami di Regioni «dure» a corrispondenti corsi ed esami di Regioni «tenere».

Ciò ha indotto alcune Regioni a formulare nella propria legislazione criteri limitativi per la autorizzazione all'esercizio dell'attività nel proprio territorio da parte dei maestri di sci abilitati in altre Regioni o all'estero.

Va ancora chiarito che solo in pochi Stati europei (e pressochè in nessun Stato extra europeo) esiste una normativa statale per la abilitazione all'esercizio dell'attività di maestro di sci, che è in genere demandata a «diplomi» rilasciati da enti sportivi, senza alcun controllo delle rispettive pubbliche amministrazioni. Non va però dimenticato sul punto che la Federazione internazionale sci cura, in modo particolare, attraverso un'apposita Commissione, le problematiche dell'insegnamento della tecnica sciistica, talchè sotto questo aspetto gli *standards* tecnici fissati in sede internazionale dalla FIS risultano sufficientemente omogenei ed adeguati.

Un ulteriore aspetto merita attenta considerazione: è prossima l'entrata in vigore della normativa comunitaria liberalizzatrice nel campo del mercato del lavoro e dell'attività professionale nella Comunità economica europea.

Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta non più procrastinabile la emanazione di una «legge quadro» che fissi i principi fondamentali ai quali Regioni a statuto ordinario, Regioni

a statuto speciale e Province autonome debbano attenersi nel disciplinare l'attività dei maestri di sci.

La legge quadro si fa altresì carico di formulare indicazioni vincolanti per quanto riguarda la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento delle scuole di sci, entità nelle quali si concentra la massima parte dell'attività dei maestri e che hanno offerto ed offrono ancora oggi non pochi esempi di vero e proprio sfruttamento da parte di «maestri padroni» nei confronti di maestri esclusi dall'organico societario.

Va poi evidenziata la norma che demanda alla Federazione italiana sport invernali, quale ente pubblico diretta emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano e membro della Federazione internazionale sci, il compito, da un lato, di fissare e di aggiornare criteri e metodi di insegnamento, nonchè livelli omogenei di preparazione tecnico-didattica richiesta ai candidati; dall'altro di stabilire - a tale fine giovandosi delle conoscenze derivanti dalla propria posizione di membro della Federazione internazionale sci - la validità da attribuire ad autorizzazioni e diplomi rilasciati all'estero. Un ultimo compito spetta alla legge quadro: quello di eliminare la anacronistica definizione di «mestiere» per una attività di natura essenzialmente pedagogica, che richiede ormai un notevole bagaglio non solo tecnico, ma altresì didattico-metodico e culturale e riveste quindi nette caratteristiche di attività intellettuale; viene quindi eliminato il maestro di sci dal novero delle attività che richiedono la licenza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 238 del regolamento di esecuzione dello stesso, istituendosi i collegi regionali dei maestri di sci, in armonia, tra l'altro, con quanto prevede la recente legge 2 gennaio 1989, n. 6, sulla professione di guida alpina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle Regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

Art. 2.

(Oggetto della professione di maestro di sci)

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

Art. 3.

(Albo professionale dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta nell'albo della Regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

Art. 4.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Hanno il diritto di iscriversi all'albo dei maestri di sci coloro che sono in possesso

della relativa abilitazione, conseguente al superamento degli esami previsti dall'articolo 9, nonchè dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) età minima di 18 anni;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

(Trasferimento)

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale all'altro, nonchè per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in Regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere l'iscrizione al nuovo albo più gravosa rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione a sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

(Abilitazione tecnico-didattico-culturale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali e ad avvenuto superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati dalle Regioni, con la collaborazione dei collegi di cui l'articolo 13, nonchè degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, nei modi che verranno fissati dalle leggi regionali.

Art. 7.

(Materie di insegnamento)

1. I corsi dovranno avere durata minima di 60 giorni effettivi di insegnamento e dovranno in ogni caso comprendere l'insegnamento delle seguenti materie: tecnica sciistica; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

Art. 8.

*(Competenze
della Federazione italiana sport invernali)*

1. Alla Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, è demandata la competenza a fissare e ad aggiornare i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10, 11 della presente legge.

2. Le Regioni sono tenute a rispettare i criteri ed i livelli tecnici suddetti al fine essenziale di assicurare una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica degli aspiranti maestri di sci.

Art. 9.

(Commissioni di esame)

1. Le commissioni di esame vengono nominate dalle Regioni, sentiti i collegi regionali; la valutazione della idoneità tecnica e didattica dei candidati è riservata al giudizio di una speciale sottocommissione tecnica, composta da istruttori nazionali e maestri di sci.

2. Per il superamento degli esami dovrà essere raggiunta la sufficienza in tutte le materie: tecnica, didattica e culturale. Quest'ultima dovrà in ogni caso comprendere le

materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

Art. 10.

(Specializzazioni)

1. Le Regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

Art. 11.

(Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale)

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica a sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.

2. Le Regioni disciplinano con apposita delibera le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

Art. 12.

(Maestri di sci stranieri)

1. Le Regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, sentito il collegio nazionale di cui all'articolo 15, della equivalenza, sotto il profilo tecnico-didattico, della capacità richiesta nei rispettivi Stati per l'ottenimento della abilitazione alla professione di maestro di sci ed è altresì subordinato al requisito della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati - nonchè delle categorie di diplomi o autorizzazioni - che danno diritto al riconoscimento delle abilitazioni estere viene comunicato annualmente alle

Regioni dalla Federazione italiana sport invernali entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 13.

(Collegi regionali di maestri di sci)

1. In ogni Regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti negli albi della Regione, nonchè i maestri di sci che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità. Le leggi regionali dettano le norme per il funzionamento dei collegi regionali.

2. L'assemblea del collegio regionale è formata da tutti i membri del collegio.

3. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio regionale;
- c) eleggere i membri elettivi del collegio nazionale;
- d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno 1/5 dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci è esercitata dalla competente autorità regionale.

Art. 14.

(Collegi interregionali)

1. Nelle Regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a 30, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque

subordinata ad una consistenza numerica di almeno 20 maestri di sci.

2. Le Regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere la istituzione di collegi interregionali con una delle Regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.

3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle Regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

Art. 15.

(Collegio nazionale di maestri di sci)

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 16.

(Funzioni del collegio nazionale)

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;

d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;

e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;

f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Art. 17.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro 30 giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 18.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. All'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci, nonché l'accompagnamento abitualmente esercitato, anche in assenza di una correlata diretta retribuzione.

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 238 del regolamento per l'esecuzione dello stesso)

1. I maestri di sci sono esclusi dall'obbligo di munirsi della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del regolamento per l'esecuzione dello stesso, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 20.

(Scuole di sci)

1. Le Regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:

a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;

b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attività;

c) non possono essere riconosciute scuole di sci che non siano rette da ordinamenti democratici e che non assicurino ai maestri di sci un trattamento economico proporzionato alle prestazioni professionali.

Art. 21.

(Ambito di applicazione)

1. La normativa di indirizzo e coordinamento di cui alla presente legge trova applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, intendendosi per queste ultime sostituite le dizioni «Regione» e «regionale» con le corrispondenti «Provincia autonoma» e «provinciale».